

**PROVINCIA DI BRINDISI**

Area 4 – Ambiente e Mobilità

*Settore Ambiente*

Cod. Fisc.: 80001390741

Part. IVA: 00184540748

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

**DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI**[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)**COMMISSIONE TECNICA PNRR- PNIEC**[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)**COMUNE DI BRINDISI**[ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it)**REGIONE PUGLIA**

Sezione Autorizzazioni Ambientali

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)**SICILIA SRL**[sicilia\\_srl@pec.it](mailto:sicilia_srl@pec.it)

**OGGETTO [ID: 7489] Sicilia S.r.l - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto di agrovoltaiico, denominato "Sicilia", della potenza nominale pari a 19 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), da realizzarsi in agro di Brindisi, in località Specchia.**

In relazione al progetto di cui in oggetto, dalla documentazione disponibile sul sito di codesto Ministero si evince quanto segue.

Il progetto in parola prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale in DC di 19,109 MW e potenza in AC di 16,128 MW denominato "Sicilia" in agro di Brindisi in località Specchia e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nell'ambito del procedimento di PUA ai sensi dell'Art. 27 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. La cessione dell'energia prodotta dall'impianto agrovoltaiico alla (RTN), avverrà attraverso il collegamento dell'impianto alla Stazione Elettrica Terna esistente denominata "Brindisi Sud". Tale collegamento prevede la realizzazione di un cavidotto interrato in Media Tensione che dall'impianto agrovoltaiico arriverà alla Stazione elettrica di Elevazione 30/150kV in progetto, che sarà connessa in Antenna su uno stallo 150 kV disponibile nella Stazione Elettrica preesistente denominata "Brindisi Sud". La Stazione elettrica di Elevazione in progetto, sarà ubicata in un terreno limitrofo alla Stazione Elettrica "Brindisi Sud", terreno nella disponibilità del proponente. L'area interessata dal progetto è classificata in zona "E" come da PRG comunale vigente, le quote altimetriche sul livello del mare vanno da 66÷70 mslm, l'area è ubicata nel del comune Brindisi, con inquadramento catastale al foglio 179, particelle 62-63-67-179-183-243-328. L'estensione del terreno è di circa 16,80 ettari, e l'intera area è prevalentemente circondata da terreni ad uso agricolo. L'impianto da realizzare sarà composto da moduli fotovoltaici installati al suolo aventi una inclinazione di 15° sull'orizzontale ed un orientamento pari a 180° N (direzione Sud). L'impianto sarà suddiviso in n. 6 sottocampi, ed oltre alle stringhe fotovoltaiche, verranno installate 6 cabine di campo, una cabina di raccolta/consegna e 7 cabine per i servizi ausiliari/deposito. Sarà inoltre installato un adeguato sistema di illuminazione e sorveglianza, ed una recinzione metallica

sul perimetro dell'impianto in progetto. Il cavidotto di connessione prevede l'interramento di una terna di cavi MT (30kV), per una lunghezza di circa 3,76 km, fino a raggiungere la stazione di elevazione MT/AT da realizzare, in adiacenza alla SE di Terna esistente denominata "Brindisi SUD", ubicata sempre nel comune di Brindisi, terreno classificato in zona "E agricola" come da PRG comunale, con inquadramento al Foglio di mappa 179, p.lla 132.

Con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 8044 del 07.03.2023, il proponente ha trasmesso a questo Servizio la documentazione relativa all'istanza di autorizzazione agli scarichi.

Con nota prot n. 17795 del 23.05.2023, questo Servizio ha avanzato richiesta di integrazioni.

Con documentazione acquisita agli atti con prot. n. 21592 del 22.06.2023 e prot. n. 21853 del 26.06.2023, il proponente ha prodotto le integrazioni richieste.

Esaminata la documentazione tecnica trasmessa, si rileva che il progetto prevede una sottostazione elettrica di trasformazione da 30 a 150/kV per la connessione alla stazione elettrica di smistamento (di seguito semplicemente S.E.), per la quale è prevista una superficie impermeabile dilavata di circa 7500 mq, come riportato nella relazione tecnica e nell'elaborato grafico di progetto tav. n. PN\_MES\_12-2021.

Tramite un pozzetto scolmatore con stramazzo è prevista la separazione delle acque di prima pioggia di circa 40 mc, dimensionato per raccogliere i primi 5 mm di precipitazioni, come riportato nella relazione tecnica. Dette acque entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso saranno avviate a trattamento e quindi allo scarico verso il recapito finale costituito da un corso idrico superficiale come indicato in progetto.

Le acque di seconda pioggia, dopo la separazione della prima pioggia, saranno avviate verso una vasca prefabbricata d'accumulo di dimensioni cm 246x270x250h (circa 16,60 mc). Le acque in surplus dall'accumulo saranno avviate mediante un gruppo di elettropompe verso il recapito finale costituito come già detto da un corpo idrico superficiale. Le acque prima accumulate dovranno essere riutilizzate per gli scopi consentiti dalla norma.

Per le acque piovane ricadenti sui bacini di contenimento non è fatto alcun accenno. Dette acque dovranno essere accumulate in apposite vasche a tenuta stagna, in grado di contenere le piogge per almeno 2 giorni, e l'intero volume degli oli dielettrici contenuti nei trasformatori in caso di rottura degli stessi.

Il sistema dovrà essere dotato di un impianto di trattamento delle acque dedicato. Deve essere previsto un sensore di presenza oli che in tal caso blocca il sistema di rilancio. In tale occasione tutto il contenuto della vasca dovrà essere smaltito come rifiuto mediante autospurghi.

È ammissibile la deroga ai trattamenti appropriati ai sensi dell'art. 10 bis del R.R. 7/2016 a seguito della richiesta di nulla osta al deposito temporaneo dei reflui domestici avanzata dal Proponente poiché esistono circostanze tecniche che rendono impossibile la realizzazione dell'impianto secondo le disposizioni del R.R. 7/2016.

Per quanto innanzi non si rilevano motivi ostativi per gli scarichi suddetti e la gestione del deposito temporaneo dei reflui domestici ai sensi dell'art. 10.bis del R.R. 7/2016, fermo restando che per lo scarico nel canale, qualora gestito da Ente o altro soggetto, dovrà esserne acquisito il preventivo parere prima del rilascio dell'autorizzazione.

Si comunica inoltre che il provvedimento autorizzativo in parola potrà essere rilasciato solo a seguito del parere positivo di compatibilità ambientale, previa richiesta di riattivazione del procedimento da parte del proponente.

In relazione al parere di compatibilità ambientale si fa presente che il proponente in indirizzo ha presentato presso questo Servizio istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale in relazione ad un progetto di impianto fotovoltaico in buona parte sovrapponibile a quello oggetto del procedimento presso codesto Ministero. Detto progetto prevedeva, tra l'altro, oltre ad un intervento di rimboschimento quale misura di compensazione ambientale, anche le seguenti misure di mitigazione:

- fasce perimetrali con siepi in doppio filare costituite da essenze arboree e arbustive alternate oltre che creazione di corridoi ecologici;
- schermate delle recinzioni con essenze rampicanti a mascheratura della recinzione metallica;
- coltivazioni con essenze agricole di qualità, come il carciofo brindisino IGP.


A seguito del suddetto procedimento questo Servizio, preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi all'uopo indetta, con Provvedimento Dirigenziale n. 2 del 05/01/2021, che ad ogni buon conto si **allega** alla presente, ha espresso giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale.

Gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione, sono i seguenti:

- l'inserimento del cosiddetto "Progetto agrovoltaico" collocato su una estesa superficie, di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola, come quello della Campagna Brindisina;
- l'impianto in questione ricade in area idonea, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021 tuttavia l'impianto in questione ricade in un'area dalla forte connotazione paesaggistica e naturalistica come testimoniato dal fatto che nell'intorno dell'area d'impianto risultano presenti gli elementi tutelati dal PPTR, quali *Beni Paesaggistici* e *Ulteriori contesti paesaggistici* di seguito riportati: Segnalazioni della Carta dei Beni Culturali quali siti storico culturali, aree classificate a *Bosco*, aree classificate quali *Fiumi e Torrenti* oltre che *formazioni arbustive in evoluzione naturale*
- la componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale ed alle tradizioni agroalimentari locali;
- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l'intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d'ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate; con riferimento alla realizzazione di impianti agrovoltaici in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive, di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, promuovono una accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità;
- l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;
- detto impianto costituisce di fatto una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l'area interessata, trasformandola di fatto da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali della Campagna Brindisina;
- in relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni -non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale - e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.

Si ritiene opportuno far presente inoltre che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 2000 MW per un'estensione areale complessiva pari a circa 2700 ha;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Mesagne, di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



Infine:

- l'impianto in questione è a tutti gli effetti un impianto fotovoltaico a cui sono stati apportati minimi aggiustamenti per far sì che lo stesso possa essere definito impianto agrovoltaiico;
- mentre la progettazione dell'impianto fotovoltaico è stata sviluppata in modo particolareggiato nei diversi aspetti strutturali, la descrizione delle attività agricole contiene solo indicazioni per come giustificare tale attività con quella di produzione di energia elettrica;
- la società proponente attiva nel settore delle energie rinnovabili non ha dimostrato il possesso di alcuna concreta esperienza/attività in campo agricolo.

Tanto premesso si fa presente che le misure di mitigazione e compensazione previste dal proponente non sono sufficienti a mitigare e compensare gli impatti ambientali.

Per tutto quanto sopra considerato in ragione dei summenzionati impatti negativi questa Provincia, esprime **parere non favorevole** alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

***n. 2 DEL 05-01-2021***

Oggetto: Sicilia srl - VIA - Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale 16,128 MW denominato “Sicilia” ricadente nel territorio di Brindisi in c.da Masseria Specchia.

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI  
BRINDISI

**Premesso che**

- con note del 04/10/2019, in atti al prot. n. 30104 e successivi, la società SICILIA srl (Via Galleria Vintler, 17 Bolzano [sicilia\\_srl@pec.it](mailto:sicilia_srl@pec.it)) ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di di 16,128 MW denominato "Sicilia", ricadente nel territorio di Brindisi in c.da Masseria Specchia;
- con nota prot. n. 34928 del 18/11/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento, è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di cui in oggetto e tutta la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito internet della Provincia di Brindisi compreso la richiesta di pubblicazione sul sito internet del Comune di Brindisi; la Conferenza di Servizi si è riunita il 29/01/2020;
- come desumibile dal verbale, trasmesso con nota prot. n. 5873 del 25/02/2020, la Conferenza di Servizi ha avanzato richiesta di documentazione integrativa a cui il proponente ha dato riscontro da ultimo con nota acquisita al prot. n. 8775 del 24/03/2020;
- questo Servizio, con nota prot. n. 13444 del 26/05/2020, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso e di quanto disposto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ha modificato le modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi disponendo che la stessa si svolgesse in modalità asincrona; contestualmente assegnava il termine del 22/06/2020 per la trasmissione da parte degli Enti interessati dei pareri definitivi di competenza;
- con nota prot. n. 17782 del 07/07/2020, questo Servizio trasmetteva gli esiti della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di cui in oggetto rappresentando quanto segue:  
*Nell'ambito della Conferenza di Servizi gli Enti interessati hanno espresso i pareri definitivi come di seguito riportati:*
  - *l'Autorità di Bacino della Regione Puglia, con nota prot. n. 21290 del 31/01/2020 esprime parere di compatibilità al PAI alle prescrizioni ivi riportate;*
  - *il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, con note prot. n. 79839 del 14/11/2019, prot. n. 84082 del 03/12/2019 e prot. n. 2095 del 15/01/2020, esprime parere non favorevole per le motivazioni ivi riportate;*
  - *ARPA DAP Brindisi, con nota prot. n. 4204 del 23/01/2020, avanza richiesta di documentazione integrativa a cui il proponente ha dato riscontro con nota acquisita al prot. n. 4578 del 13/02/2020;*
  - *il Comune di Brindisi, esprime parere negativo come di seguito riportato:*
    - *con nota prot. n. 34389 del 10/04/2020 esprime parere negativo sotto l'aspetto paesaggistico ambientale;*
    - *con nota del 10/04/2020, in atti al prot. n. 10007 del 14/04/2020, rappresenta che l'intervento risulta impattante per le parti che interessano gli ambiti territoriali estesi che individuano le aree di tutela delle visuali panoramiche della "campagna brindisina"; che l'impianto prevede una rilevante sottrazione di suolo all'attività agricola destinandolo ad un uso produttivo-industriale e significando che le NTA del PRG vigente (art. 48-norme particolari per la zona E) ammettono attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura e che un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una*

*rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;*

- *il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota n. 4790 del 22/06/2020 esprime parere non favorevole per le motivazioni ivi riportate;*
- *il Settore Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota prot. n. 15322 del 12/12/2019, rappresenta che nulla osta alla realizzazione dell'intervento in questione limitatamente alla compatibilità al PTA;*

- *con la medesima nota prot. n. 17782 del 07/07/2020 questo Servizio rappresentava che: gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti.*

*In riferimento a detti pareri negativi si richiamano le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:*

- *ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;*
- *ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.*

*Pertanto, avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all'Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione.*

*Tanto premesso, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con la presente si comunicano i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di cui in oggetto; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società in indirizzo ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.*

- *in relazione ai suddetti pareri negativi e a riscontro della richiamata nota prot. n. 17782 del 07/07/2020 con la quale sono stati trasmessi gli esiti della Conferenza di Servizi, con nota acquisita al prot. 19043 del 19/07/2020, il proponente ha presentato le proprie controdeduzione e osservazioni come di seguito sommariamente e non esaustivamente riportate:*
  - *il dipartimento Agricoltura della Regione qualifica le aree interessate da DOP e IGP quali "aree inidonee" nonostante il fatto che per potersi avere "Aree Inidonee" è necessario che siano in atto produzioni di qualità, non essendo sufficiente che un'area risulti semplicemente vocata a tali coltivazioni (a prescindere dall'avvio delle colture);*
  - *la destinazione dell'area alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica permetterà il recupero ambientale di ampie fasce del territorio, oggi gravemente pregiudicate dalla perdita delle culture olivicole e del correlato tratto distintivo paesaggistico, mediante la proposta di piantumare oliveto intensivo a ridosso della recinzione. Il che costituisce oltre ad un'efficace misura mitigativa dell'impatto visivo, un ottimo strumento di cattura della CO2, un'occasione di impiego locale nonché un'opportunità per sperimentare la sostituzione dell'essenze arboree più facilmente colpite dalla Xylella con altre varietà più resistenti e che offrono la possibilità di produzione locale e di recupero del paesaggio;*
  - *l'altezza dal suolo e la distanza tra le file non pregiudicheranno le condizioni di irraggiamento, areazione ed evapotraspirazione dei suoli. Pertanto, la sola area*

impermeabilizzata coinciderà con quella occupata dai locali d'impianto e dai pali infissi pari a circa lo 0,5% del totale. Questo significa che le condizioni drenanti del terreno saranno pressoché invariate rispetto allo stato di fatto;

- su tutta l'area di impianto, ad esclusione quindi della superficie dedicata alla viabilità e ai cabinati, si prevederà la semina di specie azoto fissatrici tipo leguminose autoriseminanti, essenze che, in base a studi ed analisi condotte si sono rivelate essere di aiuto al miglioramento della qualità dei terreni;
- in relazione al parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ritiene che lo stesso sia privo di qualsivoglia approfondimento ed espressivo di una posizione pregiudizialmente contraria, non può quindi essere tenuto in alcuna considerazione, in quanto si fonda esclusivamente su considerazioni rigidamente formalistiche dalle quali traspare che non si è affatto tenuto conto delle reali caratteristiche del progetto.

Tutto quanto sopra premesso,

**Considerato che** le osservazioni formulate dal proponente rispetto ai pareri resi dagli Enti interessati nell'ambito della Conferenza di Servizi non necessitano di un ulteriore supplemento istruttorio in ragione della loro valenza generale si ritiene che detti pareri possono essere assunti in via del tutto definitivi come di seguito riportati:

- **l'Autorità di Bacino della Regione Puglia**, con nota prot. n. 21290 del 31/01/2020 esprime parere di compatibilità al PAI alle prescrizioni ivi riportate;
- **il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia**, con note prot. n. 79839 del 14/11/2019, prot. n. 84082 del 03/12/2019 e prot. n. 2095 del 15/01/2020, esprime parere non favorevole in ragione del fatto che le aree agricole interessate dall'impianto possono essere destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, ritiene che le stesse, ai sensi del R.R. 24/2010, siano non idonee all'installazione dell'impianto in questione;
- **ARPA DAP Brindisi**, con nota prot. n. 4204 del 23/01/2020, avanza richiesta di documentazione integrativa a cui il proponente ha dato riscontro con nota prot. n. 4578 del 13/02/2020;
- **il Comune di Brindisi**, esprime parere negativo come di seguito riportato:
  - con nota prot. n. 34389 del 10/04/2020 esprime parere negativo sotto l'aspetto paesaggistico ambientale per le motivazioni sommariamente e non esaustivamente di seguito riportate:
    - considerate le dimensioni dello specifico impianto in oggetto di valutazione, vi sarebbe una ulteriore consistente sottrazione di suolo all'attività agricola;
    - risultano in corso di valutazione da parte dell'ente provinciale, per questo territorio comunale, ulteriori grandi impianti fotovoltaici a terra che, unitamente a quello proposto in oggetto, incrementerebbero notevolmente la impermeabilizzazione del suolo rispetto a quanto già realizzato;
    - la proposta comporterebbe un ulteriore incremento della sottrazione del suolo agricolo già in essere da parte di simili impianti per il territorio comunale di Brindisi interessato da una copertura fotovoltaica a terra per circa 900 ettari;
    - ulteriori interventi di infrastrutturazione energetica andrebbero ad incrementare gli attuali livelli di criticità per frammentazione ponendosi come elemento di discontinuità e rottura tra il sistema delle connessioni (i reticoli) ed i nodi principali e secondari della rete ecologica comunale e regionale;
    - la morfologia dell'area di impianto non risponde ad un criterio di relazione con gli elementi strutturanti il paesaggio circostante ma sembra seguire logiche disomogenee: il parco fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola preesistente, modificando ulteriormente

i caratteri strutturanti del territorio agricolo e la percezione del sistema idrografico esistente, già alterato dalla presenza di analoghi impianti;

- l'attuale richiesta, per scelta localizzativa, potrebbe determinare una saldatura tra gli impianti in corso di autorizzazione e preesistenti, ponendosi in continuità con gli stessi, incrementando l'effetto di decisa artificializzazione del paesaggio rurale circostante e dei beni in esso contenuti;
  - una ulteriore infrastrutturazione del territorio, per densità ed ubicazione, genererebbe un complessivo disordine percettivo, con effetti sequenziali rispetto all'integrità identitaria ed anche visiva della "Campagna Brindisina";
- con nota del 10/04/2020, in atti al prot. n. 10007 del 14/04/2020, rappresenta che l'intervento risulta impattante per le parti che interessano gli ambiti territoriali estesi che individuano le aree di tutela delle visuali panoramiche della "campagna brindisina"; che l'impianto prevede una rilevante sottrazione di suolo all'attività agricola destinandolo ad un uso produttivo-industriale e significando che le NTA del PRG vigente (art. 48-norme particolari per la zona E) ammettono attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura e che un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;
- **il Settore Risorse Idriche della Regione Puglia**, con nota prot. n. 15322 del 12/12/2019, rappresenta che nulla osta alla realizzazione dell'intervento in questione limitatamente alla compatibilità al PTA
- **il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia**, con nota n. 4790 del 22/06/2020 esprime parere non favorevole per le motivazioni sommariamente e non esaustivamente di seguito riportate:
- ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR gli interventi che comportano rilevante trasformazione del paesaggio, ovunque siano localizzati, sono soggetti ad Accertamento di compatibilità paesaggistica; l'art. 91 precisa che oggetto dell'Accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione "C" delle schede d'ambito;
  - non si rilevano interferenze dirette con i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati dal PPTR, tuttavia, a prescindere dall'assenza di interferenze puntuali con i beni tutelati dal PPTR, il progetto presenta forti criticità paesaggistiche, in particolare per l'errata scelta localizzativa delle aree di progetto;
  - con specifico riferimento alle Componenti antropiche e storico – culturali ed, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria che nell'area di intervento, mediante l'alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
  - le zone agricole interessate dal progetto non hanno perso i propri caratteri di naturalità e non sono aree già compromesse; la realizzazione dell'impianto fotovoltaico comporterebbe ulteriore consumo di suolo a discapito delle aree agricole e la sua progettazione implica la trasformazione di un'area seminativa mediante intervento a lunga durata temporale (non inferiore a 30 anni come descritto nell'elaborato "piano di dismissione");
  - con riferimento alle componenti visivo percettive, si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate; in particolare, il campo compromette la struttura estetico – percettiva dei paesaggi della Campagna Brindisina interessati dall'intervento in quanto limitrofo alla Masseria Specchia e percepibile dalle strade provinciali SP80 e SP82;

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze del campo fotovoltaico e gli elementi in progetto contribuiscono a generare ulteriore artificializzazione dei luoghi, nelle loro componenti strutturali e percettive;
- valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce si ritiene di esprimere parere negativo per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d'uso nonché con le linee guida 4.4.1 del PPTR;
- in relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni - non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale - e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale;
- la richiesta in questione, per scelta localizzativa, potrebbe determinare una saldatura tra gli impianti autorizzati ed esistenti, ponendosi in continuità con gli stessi, incrementando l'effetto di decisa artificializzazione del paesaggio rurale circostante e dei beni in esso contenuti.

**Ritenuto pertanto che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione, come desumibili dai pareri espressi dagli Enti interessati, possono sostanzialmente riassumersi nei seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco fotovoltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;

- il fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

### Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 8 del 25/02/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento si

### **E S P R I M E**

**Giudizio NON favorevole** di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di DC di 19,105 MW e potenza in AC di 16,128 denominato "Sicilia" ricadente nel territorio di Brindisi in c.da Masseria Specchia, presentato dalla società SICILIA srl (Via Galleria Vintler, 17 Bolzano [sicilia\\_srl@pec.it](mailto:sicilia_srl@pec.it)).

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati.

Il presente provvedimento preclude la realizzazione dell'opera in questione.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Brindisi, 05/01/2020

---

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 05/01/2021

---

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993